



## **Decreto federale** **concernente la continuazione del finanziamento** **dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito** **della cooperazione allo sviluppo nel periodo 2017–2020**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>2</sup>  
su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 2016<sup>3</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per assicurare la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è stanziato un credito quadro di 1,14 miliardi di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020.

<sup>2</sup> Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è annullato.

### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101  
2 RS 974.0  
3 FF 2016 2005

